



Comune di Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO RISERVATO ALLA
VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.**

Approvato con deliberazione C.C. n.
n. 34 del 22.09.2022

INDICE

Articolo 1 – Istituzione.

Articolo 2 – Finalità.

Articolo 3 – Caratteristiche, tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi.

Articolo 4 – Gestione.

Articolo 5 – Organizzazione.

Articolo 6 – Soggetti ammessi alla vendita.

Articolo 7 – Prodotti in vendita.

Articolo 8 – Vendita e altre attività.

Articolo 9 – Modalità di accesso all'area mercatale, vendita e sistemazione delle attrezzature.

Articolo 10 – Canone per l'occupazione del posteggio.

Articolo 11 – Disciplina amministrativa e controlli.

Art. 12 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

Art. 1 – Istituzione.

Il Mercato Agricolo del Comune di Fossalta di Portogruaro che si svolge in Piazza Risorgimento (Capoluogo) e nella frazione di Villanova S. Margherita in Piazza Margherita Marzotto, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene istituito in applicazione del Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché della Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2008 e s.m.i. .

Il Mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, nonché all'educazione del consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell'ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

Favorendo le occasioni di incontro tra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e la trasparenza nei confronti dei consumatori relativamente alla tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole del Veneto e dei vicini Comuni del Friuli, garantendo qualità, freschezza e genuinità dei prodotti.

Il Mercato ha, inoltre, lo scopo di incentivare la conoscenza e il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo su prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art. 2 – Finalità.

1. La finalità del presente regolamento è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e, in particolare, è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- 1) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- 2) Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 3 – Caratteristiche, tipologia di mercato, giornate, orari, posteggi.

1) Tipologia di mercato:

Il Mercato agricolo del Capoluogo e della frazione di Villanova S. Margherita è settimanale, specializzato nella vendita di prodotti agricoli di origine stagionale.

2) Giornata e orari:

1. Il Mercato agricolo si svolge nella giornata di sabato di ogni settimana nella frazione di Villanova S. Margherita e nella giornata di venerdì di ogni settimana nel Capoluogo, qualora la giornata di svolgimento coincida con un giorno festivo, il mercato non si svolgerà.

2. Gli orari di vendita del mercato sono i seguenti: dalle ore 07.30 alle ore 13.00.

3. Gli operatori devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.00, ma non prima delle ore 06.30 e devono sgomberare non prima delle ore 12.30 e comunque entro le ore 14.00 in modo che, a tale ora, l'intera area risulti libera e possa essere ripristinato l'uso non commerciale della stessa.

Gli operatori, inoltre, devono lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti da tutti i rifiuti da loro prodotti durante l'attività di vendita. In caso di inosservanza della presente disposizione, verranno applicate, oltre che le sanzioni previste dal presente regolamento, anche le sanzioni previste dal Regolamento comunale per il servizio della gestione dei rifiuti solidi urbani.

E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovate necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.

3) Localizzazione e individuazione dei posteggi:

1. Le aree di mercato sono quelle configurate nelle planimetrie allegate al presente regolamento, localizzate in Capoluogo in Piazza Risorgimento e nella frazione di Villanova S. Margherita in piazza Margherita Marzotto.

2. L'area complessiva dedicata al mercato agricolo in Piazza Risorgimento – Capoluogo è pari a mq. 1.700, in Piazza Margherita Marzotto nella frazione di Villanova S. Margherita è pari a mq. 400.

3. Al fine di esaudire il maggior numero di richieste, la precisa quantificazione dei posteggi, con le relative superfici, soggetta a valutazioni di ordine tecnico, sarà effettuata con appositi atti del Responsabili dei Servizi competenti.

Art. 4 – Gestione.

La gestione del mercato è affidata al Comune con il coordinamento a titolo consultivo delle associazioni professionali dei produttori più rappresentative a livello provinciale.

Il Comune dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le associazioni con proprie strutture, insegne marchi e simboli sociali.

Art. 5 – Organizzazione.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

1. organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione ed allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica e all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del mercato;

2. predisposizione dell'eventuale graduatoria delle aziende richiedenti;

3. gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;

4. monitoraggio della qualità dei prodotti, soprattutto riguardo alla provenienza e ai prezzi praticati;

5. promozione del mercato agricolo nel suo complesso.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita.

1. Sono ammessi alla vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e il loro consorzi, ed i coltivatori diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori agricoli, che rispettino e seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della regione Veneto, ovvero nelle vicine province del Friuli Venezia Giulia, con preferenza per le aziende della provincia di Venezia;

b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile, rispettando la naturale stagionalità degli stessi;

c) possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/2001.

2. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci della società di cui all'art. 1 comma 1094 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale e terreni nell'ambito territoriale delle Province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ricadenti nell'arco di una distanza massima di km 50 (come da stradale) rispetto al luogo di ubicazione del mercato.

3. Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza nell'ordine, a favore delle aziende:

a) aver già aderito al mercato sperimentale;

b) nella scelta merceologica, compresa l'eventuale certificazione, sarà data priorità all'impresa agricola che offre prodotti che non siano presenti nel mercato stesso;

c) vicinanza della sede aziendale rispetto al Comune di Fossalta di Portogruaro, con preferenza per le aziende site in primo luogo nella provincia di Venezia, poi nelle altre Province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia ricadenti nell'arco della distanza massima di cui al punto 2;

d) a parità di condizioni, ordine cronologico di ricezione della domanda al protocollo generale dell'Ente.

Le procedure per la presentazione, l'esame ed il rilascio delle concessioni saranno definite e concluse dai competenti Uffici comunali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7 – Prodotti in vendita.

1. Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 228/2001, a condizione che i medesimi prodotti non aziendali provengano, comunque nel limite del 30% massimo del totale dei prodotti messi in vendita, con esclusione di ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale, ovvero nelle vicine province del Friuli Venezia Giulia.

2. I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti della provincia di Venezia, tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione.

3. I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti, presentati ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

4. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi, i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP – IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC o DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.

Art. 8 – Vendita e altre attività consentite.

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

a) degustazione gratuita dei prodotti finalizzata alla promozione dell'attività produttiva;
b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente comunale.

2. Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli ammessi al mercato.

Art. 9 – Modalità di accesso all'area mercatale, vendita e sistemazione delle attrezzature.

1. I banchi e le attrezzature dovranno essere collocati nello spazio individuato nella planimetria allegata come massimo ingombro.

2. I veicoli degli operatori possono transitare per le sole operazioni di carico/scarico. Una volta terminato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci devono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato. Nel caso di furgoni allestiti con banco vendita dovranno direttamente stazionare nell'apposita area assegnata.

3. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando gazebo delle dimensioni corrispondenti alle dimensioni dei posteggi. I banchi/gazebo, fermo restando l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati, nei limiti e con le prescrizioni previste dai provvedimenti comunali riferiti alle zone interessate dal mercato, in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché idoneo dal punto di vista igienico-sanitario a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita e fermo restando l'uso delle cautele tese ad evitare danni alla pavimentazione;

b) i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere mantenuti in appositi contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo;

c) le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate dal suolo minimo 2,20 m. e massimo 5,00 m., in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non devono costituire pericolo, né precludere la visuale di altri banchi e di eventuali negozi adiacenti;

e) dal punto di vista igienico-sanitario, le attività di vendita di cui al presente regolamento devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia e attenendosi alle indicazioni dell'Azienda titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria;

f) i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel mercato

agricolo i prezzi devono essere indicati per unità di misura previste dalla norma a tutela del consumatore.

4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso, utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunandolo con insistenti offerte di merci.

5. Ad ogni esercente sarà attribuito un adeguato e specifico punto di allacciamento per l'utilizzo della corrente elettrica, per il quale si riterrà responsabile di qualsiasi danno arrecato, con l'onere di ripristinarne il funzionamento entro la data della successiva giornata di mercato.

Art. 10 – Canone per l'occupazione del posteggio.

Ogni azienda che partecipa al mercato è tenuta al pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati, comprensivo dei prelievi sui rifiuti.

Per l'applicazione del suddetto canone si rimanda al "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.12.2020.

Art. 11 – Disciplina amministrativa e controlli.

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.

2. I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo di effettuare le verifiche anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

3. Ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 200,00.

In caso di una o più violazioni alle disposizioni al presente regolamento ripetuta per più di due volte nell'arco di due anni (24 mesi) o l'assenza dal mercato non giustificata (per assenza giustificata si intende assenza per malattia certificata o per gravi impedimenti certificabili, valutati dal Comune), per più di tre volte consecutive, comportano l'esclusione dell'operatore dal mercato stesso.

4. La perdita dei requisiti e delle condizioni che legittimano l'attività e, in generale, operare in contrasto con le disposizioni di legge e/o del presente regolamento, comporterà l'esclusione dell'operatore dal mercato.

5. Il Comune, tramite gli Uffici preposti, provvederà alla verifica delle presenze settimanali degli operatori.

Art. 12 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.

1. Il presente Regolamento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

2. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto Comunale.